

Emendamento art.1 comma 5

I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione.

E' esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi.

ju fl

SOSTITUISCE EMENDAMENTO
14/07/2014 h. 16:21
UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 14/07/2014 h. 17:01

[Signature] *[Signature]*